

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 415

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BARTOLE***Annunziata il 26 novembre 1953*

## Modificazioni alla composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 11 gennaio 1943, n. 138, fu, come risaputo, istituito l'Ente mutualità — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori — che in base all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, assunse la denominazione che tuttora conserva di « Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (I.N.A.M.).

In virtù dell'articolo 6 della citata legge, l'Ente provvede all'assistenza sanitaria medica e farmaceutica, nonché ad assistenze integrative ed alla concessione di una indennità di malattia.

Per il disimpegno di tali attribuzioni esso si avvale di una vasta organizzazione, alla quale sono preposti vari organi, tra cui — in sede nazionale — il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo e, nelle rispettive provincie, i singoli Comitati provinciali.

Tra i compiti affidati a detti organi (articoli 17, 20 e 28), è precipuo quello della disciplina dell'assistenza sanitaria sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista economico-finanziario, che dal lato professionale. Sotto tali profili gli organi stessi, ciascuno nell'ambito della propria competenza stabilita dalla legge, agiscono per provvedere alla assistenza farmaceutica. È quindi necessario, direi indispensabile, che vengano chiamati a far parte di detti organi coloro che meglio possono rispondere allo scopo sotto l'aspetto tecnico-professionale, vale a dire i farmacisti esercenti.

Che tale necessità fosse, del resto, sentita anche dall'I.N.A.M., si rileva dalla Conven-

zione nazionale stipulata il 26 novembre 1948, tra la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, la Federazione nazionale sindacale dei proprietari di farmacia, l'Associazione nazionale farmacisti rurali, l'Associazione proprietari di farmacia non farmacisti, da una parte, e l'Ente dall'altra, ove, all'articolo 17, è detto:

« A conferma ed in esecuzione dei principi di collaborazione di cui nelle premesse alla presente convenzione, l'I.N.A.M. accoglie ed appoggia le richieste della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, per l'immissione dei rappresentanti dei farmacisti nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli provinciali dell'Istituto.

« In attesa che la legge preveda tali partecipazioni, all'entrata in vigore della presente Convenzione, il commissario dell'I.N.A.M. disporrà l'inclusione di un farmacista titolare designato dall'Ordine in ogni Comitato provinciale, in qualità di membro aggiunto, e nella Sede centrale dell'I.N.A.M. potrà avvalersi, ove occorra, dell'opera di consulenza di un rappresentante di farmacisti titolari, designato dalla Federazione.

« Il farmacista membro del Comitato provinciale fa parte di diritto della Commissione acquisti dell'I.N.A.M. e dà il suo parere tecnico e professionale ».

In ottemperanza a tale accordo, i rappresentanti dei farmacisti sono dunque entrati a far parte dei Comitati provinciali dell'I.N.A.M., senonché, a seguito del decreto ministeriale 23 luglio 1953, con il quale il Ministro del la-

voro e della previdenza sociale ha disposto la ricostituzione dei Comitati provinciali anzidetti, limitandosi però a richiamare le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 (che non prevedeva la inclusione di farmacisti nei Comitati in parola), questi sono venuti a trovarsi nella condizione di non poter più svolgere le mansioni precedentemente espletate in seno agli organi dell'I.N.A.M. con così proficuo nonché reciproco interesse.

E da tener inoltre presente che un medesimo stato di fatto si verificava pure nei confronti dei medici (i quali non erano rappresentati né nel Consiglio direttivo, né nel Comitato esecutivo, né in seno ai Comitati provinciali dell'Istituto). Però con il decreto le-

gislativo 15 aprile 1948, n. 548 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1948), si provvede opportunamente ad immettere:

a) due medici designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici nel Consiglio direttivo;

b) un medico scelto tra i rappresentanti dei medici, nel Comitato esecutivo;

c) un medico rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici.

Per le ragioni suesposte ed in analogia a quanto fatto per i medici, è apparso al proponente ovvio e opportuno farsi promotore della presente iniziativa, la cui pratica utilità è talmente evidente da raccomandarsi per se stessa alla benevolenza degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, sono apportate le seguenti aggiunte:

Art. 15, n. 9°). due rappresentanti dei farmacisti designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti.

Art. 18, n. 3°): uno fra i rappresentanti dei farmacisti.

Art. 27, n. 4°): da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.